



Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 9

⁹ Le strade a traffico prevalentemente motorizzato sono strade destinate a soddisfare principalmente le esigenze del traffico motorizzato e fanno parte della rete sovraordinata.

Art. 2a cpv. 5 e 6

⁵ I segnali «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1), «Zona d'incontro» (2.59.5) e «Zona pedonale» (2.59.3) sono ammessi soltanto su strade secondarie a traffico non prevalentemente motorizzato.

⁶ Se su un tratto di strada a traffico prevalentemente motorizzato il limite di velocità è fissato a 30 km/h in base ai requisiti di cui all'articolo 108 capoversi 1, 2 e 4, questo tratto può essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h.

Art. 65 cpv. 15 e 16

¹⁵ Il cartello complementare su cui figurano la parola «eccettuato» e il simbolo «Car pooling» (5.43), aggiunto ai segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) e «Carreggiata riservata ai bus» (2.64), indica che la carreggiata o la corsia interessata possono essere utilizzate da veicoli occupati da un numero di persone almeno equivalente a quello riportato sul simbolo.

¹ RS 741.21

¹⁶ Il cartello complementare con il simbolo «Car pooling» (5.43) aggiunto ai segnali «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che l'area interessata può essere utilizzata soltanto da veicoli occupati, all'arrivo e alla partenza, da un numero di persone almeno equivalente a quello riportato sul simbolo.

Art. 79 cpv. 4 lett. e

⁴ I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti:

- e. veicoli occupati, all'arrivo e alla partenza, da un numero di persone almeno equivalente a quello riportato sul simbolo, mediante il simbolo «Car pooling» (5.43).

Art. 108 cpv. 4^{bis}

^{4bis} In deroga ai capoversi 1, 2 e 4, la disposizione delle zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e delle zone d'incontro è disciplinata solo dall'articolo 3 capoverso 4 LCStr.

II

L'allegato 2 è modificato come segue.

5. Indicazioni che completano i segnali (art. 63–65 e 69a)



5.43 Car pooling
(art. 65)

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr